

QUIZ 2

1. **Nell'ambito del progetto Home Care Premium 2017, quali tra i seguenti soggetti sono considerati disabili medi :**
 - a) Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12);
 - b) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui all' art. 8 L. 449/1997, o dell' art. 30 L. 388/2000;
 - c) Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7);
 - d) Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001);
 - e) **Invalidi Inps (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8); .**

2. **Un beneficiario del Progetto HCP 2017, con un ISEE tra 0 e 8.000 euro, inserito in Fascia II, il cui piano ha una durata di 12 mesi, ha diritto ad un budget totale di prestazioni integrative :**
 - a) **Pari a 4.800 euro;**
 - b) Pari a 5.200 euro;
 - c) Pari a 5.600 euro;
 - d) Pari a 6.000 euro;
 - e) Pari a 6.400 euro.

3. **Nell'avviso pubblico Includis, quali tra i seguenti sono beneficiari degli interventi :**
 - a) Gli utenti con riconoscimento della Legge 104/1992, art. 3 comma 3;
 - b) Gli utenti della Legge 162/1998;
 - c) I singoli componenti del nucleo familiare;
 - d) Gli utenti con riconoscimento della Legge 104/1992;
 - e) **Le ATS.**

4. **La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Pai Integrato persone anziane inserite in cure domiciliari integrate", doveva pervenire alla Regione Sardegna :**
 - a) Entro il 20 Febbraio 2018;
 - b) Entro il 20 Marzo 2018;
 - c) **Entro il 20 Aprile 2018;**
 - d) Entro il 20 Maggio 2018;
 - e) Entro il 20 giugno 2018.

5. **L'avviso Pubblico CARPEDIEM prevede i progetti ammessi a catalogo sono inseriti in due differenti linee di intervento. Tra gli interventi inseriti nella linea 1, denominata "Azioni di riattivazione sociale", non sono compresi :**
 - a) Interventi, anche personalizzati di integrazione sociale, quali sostegno psicologico, educativo e familiare; potranno essere previsti anche specifici interventi di assistenza individuale o di gruppo all'interno del nucleo familiare;
 - b) Azioni volte a potenziare la motivazione alla riattivazione e l'autostima (empowerment);
 - c) Interventi volti ad offrire occasioni di crescita personale, professione e di integrazione della persona nelle comunità locali;
 - d) Attività di counseling psicologico, educativo e familiare; sono misure di sostegno nei confronti delle famiglie dei destinatari, allo scopo di promuovere una partecipazione attiva di tutto il nucleo familiare nei percorsi di inclusione, condividendo scelte e obiettivi, anche in ottica di potenziamento complessivo dell'intervento realizzato sul singolo destinatario coinvolto nel Progetto;

- e) **Servizi per l'attivazione di Tirocini di Orientamento, formazione e inserimento/reinserimento; azioni formative. Il referente del PLUS può optare per una sola attività formativa o di tirocinio per un componente a nucleo familiare.**
6. **La Deliberazione della Giunta regionale n. 15/24 del 13 aprile 2010 ha previsto :**
- a) Le linee guida sul funzionamento degli Uffici di Piano;
 - b) Le linee guida sul funzionamento del Punto Unico di Accesso;**
 - c) Le linee guida sull'istituzione della rete pubblica per il sostegno alle persone non autosufficienti;
 - d) Le linee guida sulla ripartizione delle risorse destinate alla gestione associata;
 - e) Le linee guida sull'istituzione del Registro Distrettuale degli assistenti familiari.
7. **Al fine di consentire il monitoraggio fisico-procedurale e amministrativo-contabile, tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei Progetti previsti dall'Avviso Pubblico Includis deve essere caricata :**
- a) Sul sistema SIUSS
 - b) Sul sistema SIGMA;
 - c) Sul sistema SIPSO;
 - d) Sul sistema SIL.**
 - e) Sul sistema SIGECO;
8. **Con la Deliberazione 64.16 del 28.12.2018, la Giunta Regionale ha previsto di destinare agli ambiti PLUS lo stanziamento complessivo di € 350.000 per :**
- a) Il funzionamento degli Uffici di Piano;
 - b) L'attivazione di iniziative innovative e sperimentali nell'ambito dei servizi socio educativi territoriali;**
 - c) Il potenziamento delle Unità di Valutazione territoriale;
 - d) Il potenziamento dei Punti di accesso al REI.;
 - e) La costituzione dell'equipe multidisciplinare per la presa in carico dei beneficiari del REIS.
9. **Per le attività di gestione legate all'attuazione del REIS, agli uffici di piano compete una somma il cui ammontare massimo :**
- a) Non supera l'1,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS;**
 - b) Non supera il 2,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS;
 - c) Non supera il 3,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS;
 - d) Non supera il 4,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS;
 - e) Non supera il 5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS;
10. **Il bilancio sociale delle politiche e degli interventi realizzati dal Plus deve essere approvato dalla conferenza dei servizi entro :**
- a) Il 15 gennaio;
 - b) Il 15 febbraio;**
 - c) Il 15 marzo;
 - d) Il 15 aprile;
 - e) Il 15 maggio.
11. **Le risorse previste per il sistema integrato dei servizi alla persona destinate alla gestione associata dei servizi sono ripartite tra gli ambiti Plus della Sardegna :**
- a) Per il 70% in parti uguali e per il 30% in relazione agli abitanti;
 - b) Per il 60% in parti uguali e per il 40% in relazione agli abitanti;
 - c) Per il 50% in parti uguali e per il 50% in relazione agli abitanti;
 - d) Per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione agli abitanti;**
 - e) Per il 30% in parti uguali e per il 70% in relazione agli abitanti.

12. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, adotta linee guida regionali per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona, anche prevedendo criteri e modalità per una articolazione sub-distrettuale o comunale.

Questa disposizione è prevista :

- a) **Dall'art. 15 comma 2 della Legge 23 del 2005;**
- b) Dall'art. 16 comma 2 della Legge 23 del 2005;
- c) Dall'art. 17 comma 2 della Legge 23 del 2005;
- d) Dall'art. 18 comma 2 della Legge 23 del 2005;
- e) Dall'art. 19 comma 2 della Legge 23 del 2005.

13. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 della Legge Regionale 23 del 2005, il Plus deve essere approvato dalla Conferenza dei Servizi e successivamente inviato all'Assessorato Regionale dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi della programmazione Regionale entro il termine di :

- a) 10 giorni dalla approvazione;
- b) 15 giorni dalla approvazione;**
- c) 20 giorni dalla approvazione;
- d) 25 giorni dalla approvazione;
- e) 30 giorni dalla approvazione.

14. Sulla base delle competenze loro assegnate dall'art. 6 della L.R. 23/2005, quale tra i seguenti è un compito dei Comuni all'interno dei PLUS ?

- a) Attivarsi per la raccolta e sistematizzazione dei dati di popolazione, dei dati sociali, dei dati epidemiologici previsti per il profilo d'ambito e curarne la predisposizione;
- b) Formulare modelli di tabelle o altre eventuali modalità di presentazione dei dati, che possano essere proposti agli Ambiti di riferimento come modelli standard omogenei per un eventuale processo di armonizzazione e conseguente possibilità di lettura comparata dei Plus a livello regionale;
- c) Promuovere la diffusione delle informazioni e l'analisi e discussione delle stesse, al fine di favorirne un impiego efficace nei processi di programmazione e progettazione nell'ambito dei Plus;
- d) Fornire supporto ai tavoli tematici tramite funzioni di raccordo e di messa a disposizione delle informazioni acquisite;
- e) La valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei Piani Locali Unitari dei Servizi.**

15. Per il funzionamento degli Uffici di Piano ricadenti nei Distretti territoriali con popolazione al di sotto dei 35.000 abitanti, la Regione riconosce un importo :

- a) Pari a 56.000 euro;
- b) Pari a 61.000 euro;**
- c) Pari a 66.000 euro;
- d) Pari a 71.000 euro;
- e) Pari a 76.000 euro.

16. L'Ufficio di Piano predispone la bozza conclusiva del Plus, da trasmettere a tutti i soggetti istituzionali, che possono avviare percorsi di valutazione utili all'analisi del Piano Locale Unitario dei Servizi da discutere in sede di Conferenza dei Servizi:

- a) Entro il 30 Giugno
- b) Entro il 31 Luglio;
- c) Entro il 31 Agosto;
- d) Entro il 30 Settembre;**
- e) Entro il 31 Ottobre;

17. **Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 18.04.2016 nr. 50 "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di:**
- a) economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e del territorio
 - b) economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**
 - c) economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, tutela dell'ambiente e del territorio
 - d) efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e del territorio efficienza energetica
 - e) efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
18. **Quali delle seguenti categorie di soggetti non rientra tra quelle previste dall'art. 24 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 per l'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici:**
- a) uffici tecnici delle stazioni appaltanti
 - b) uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
 - c) organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
 - d) soggetti di cui all'art. 45**
 - e) soggetti di cui all'articolo 46
19. **L'art. 32 comma 5 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 prevede che :**
- a) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
 - b) La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione**
 - c) Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine
 - d) Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario
 - e) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
20. **Ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:**
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 155.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 155.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)**
- e) nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

21. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) nelle procedure aperte, all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte
- c) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali**
- d) alle offerte presentate
- e) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta

22. Ai sensi dell'art. 62 comma 4 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50:

- a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6
- b) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6**
- c) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di venticinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6

- d) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6
- e) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6

23. Ai sensi dell'art. 70 comma 1 D. Lgs 18.04.2016 nr. 50 le stazioni appaltanti

- a) rendono nota entro il 31 marzo di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A
- b) rendono nota entro il 30 giugno di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A
- c) rendono nota entro il 30 settembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A
- d) rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.**
- e) rendono nota entro il 31 gennaio di ogni anno, l'intenzione di bandire nell'anno in corso appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante

sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A

24. A quale data l'ANAC ha rinviato l'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50:

- a) **90 giorni a decorrere dal 15 aprile 2019**
- b) 30 giorni a decorrere dal 15 maggio 2019
- c) 60 giorni a decorrere dal 15 giugno 2019
- d) 60 giorni a decorrere dal 15 luglio 2019
- e) 30 giorni a decorrere dal 01 gennaio 2020

25. In quali dei seguenti casi non è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 89 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50:

- a) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) necessari per partecipare ad una procedura di gara
- b) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara
- c) **per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**
- d) per soddisfare i requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti utilizzando le capacità di altri soggetti a condizione però che questi ultimi eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste
- e) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere finanziario di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) necessari per partecipare ad una procedura di gara

26. Ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50, quali dei seguenti contratti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo fino a 40.000 euro
- b) i contratti relativi ai servizi e alle forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché ai servizi e alle forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
- c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
- d) **i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**
- e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo

27. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50:

- a) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e tale

obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture

- b) **l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture**
- c) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 12 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture
- d) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 15 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture
- e) l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 20 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture

28. L'art. 113 bis comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50, come così sostituito dall'art. 1, comma 586, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che:

- a) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore
- b) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore
- c) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di venti giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore
- d) **I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore**
- e) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trentacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore

29. Cosa prevede l'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 nr. 241?

- a) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2
- b) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama
- c) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

- d) Nelle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici la motivazione non può essere richiesta fino alla conclusione del procedimento amministrativo
- e) **In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere**

30. Ai sensi dell'art. 10 bis L. 07.08.1990 nr. 241 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda:

- a) Entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
- b) **Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti**
- c) Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
- d) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
- e) Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

31. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 07.08.1990 nr. 241:

- a) A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma autografa, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
- b) **A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.**
- c) A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
- d) A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma autografa, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
- e) A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma autografa, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

32. Ai sensi dell'art. 21 octies L. 07.08.1990 nr. 241:

- a) E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
- b) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile
- c) **E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.**
- d) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
- e) La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo

33. Quale dei seguenti compiti è esercitato dai Comuni per servizi di competenza statale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267?

- a) adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
- b) definizione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
- c) **servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica**
- d) servizi amministrativi, finanziari, contabili e sociali
- e) adozione di regolamenti ai sensi del presente testo unico nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo dell'art. 50

34. Ai sensi dell'art 38 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267:

- a) Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia
- b) Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'ente, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia
- c) **Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia**

- d) Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia
- e) Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un quarto dei consiglieri assegnati per legge all'ente, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia

35. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267:

- a) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia sono immediatamente efficaci e diventano irrevocabili trascorso il termine di 10 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario
- b) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia sono immediatamente efficaci e diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario
- c) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 10 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario
- d) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario**
- e) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia sono immediatamente efficaci e diventano irrevocabili trascorso il termine di 15 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario

36. Quale delle seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 97 comma 4 D. Lgs 18.08.2000 nr. 267, non è svolta dal Segretario Comunale?

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti da lui stesso nominati e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale**
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi
- c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

37. Ai sensi dell'art. 151 comma 7 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro:

- a) il 30 settembre dell'anno successivo
- b) il 30 aprile dell'anno successivo**
- c) il 31 luglio dell'anno successivo
- d) il 31 dicembre dell'anno successivo
- e) il 31 gennaio dell'anno successivo

- 38. Ai sensi dell'art. 158 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante:**
- a) entro trenta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario
 - b) entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario**
 - c) entro novanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario
 - d) entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario
 - e) entro centottanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario
- 39. Ai sensi dell'art. 170 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 il documento unico di programmazione si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa:**
- a) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione**
 - b) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, la seconda pari a quello del piano esecutivo di gestione
 - c) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello della relazione previsionale e programmatica, la seconda pari a quello del piano esecutivo di gestione
 - d) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del programma biennale di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, la seconda pari a quello del bilancio di previsione
 - e) La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, la seconda pari a quello del bilancio delle linee programmatiche di mandato
- 40. Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta**
- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno
 - b) entro il 30 aprile di ciascun anno
 - c) entro il 31 luglio di ciascun anno**
 - d) entro il 30 settembre di ciascun anno
 - e) entro il 30 novembre di ciascun anno